

OGGETTO: Sostituzione componente all'interno della Commissione Elettorale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 dd. 15.07.2010, con la quale si provvedeva a nominare quali membri della Commissione Elettorale Comunale:

Membr effettivi:

Consigliere Comunale Giuliano Carli
Consigliere Comunale Maurizio Togn
Consigliere Comunale Sara Galvan

Membr supplenti:

Consigliere Comunale Alessio Girardi
Consigliere Comunale Massimo Rampanelli
Consigliere Comunale Loretta Nardon

Fatto presente che, a seguito della nomina del Consigliere Giuliano Carli in seno all'assemblea della Comunità di Valle **ROTALIANA-KÖNIGSBERG**, si è provveduto, con deliberazione consiliare n. 40 dd. 27.12.2010 immediatamente eseguibile, a surrogarlo con la Sig.ra Rossi Isabella, prima dei non eletti nella lista "LUNA NUOVA".

Ricordato che il Consigliere dimissionario Giuliano Carli era stato nominato, con la suddetta deliberazione n. 18 dd. 15.07.2010, quale componente effettivo del gruppo di maggioranza della Commissione Elettorale Comunale.

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita testualmente:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario sig. Giuliano Carli quale membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale, con le medesime modalità previste per la nomina dei membri della stessa.

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza di nominare quale membro effettivo della Commissione Elettorale comunale il consigliere comunale Alessio Girardi, attualmente membro supplente.

Si passa quindi alla votazione con il sistema previsto dall'art. 13 del D.P.R. 223/1967 come sostituito dall'art. 26 comma 4 della legge 440/2000.

Fatto presente che gli scrutatori nominati nella presente seduta distribuiscono le schede, esperita la votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Consigliere GIRARDI ALESSIO	8 voti
Schede bianche	6 voti
Schede nulle	0 voti

Evidenziato che risulta necessario provvedere alla nomina del membro supplente della Commissione Elettorale comunale, in sostituzione del consigliere Girardi Alessio.

Si passa quindi alla votazione con il sistema previsto dall'art. 13 del D.P.R. 223/1967 come sostituito dall'art. 26 comma 4 della legge 440/2000.

Fatto presente che gli scrutatori nominati nella presente seduta distribuiscono le schede, esperita la votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Consigliere ROSSI ISABELLA	8 voti
Schede bianche	6 voti
Schede nulle	0 voti

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto comunale.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Preso atto del risultato delle votazioni, con il sistema del voto limitato;

delibera

1. Di nominare quale membro effettivo della Commissione elettorale, in sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario signor Giuliano Carli, il Consigliere Comunale Girardi Alessio;
2. Di nominare quale membro supplente della Commissione elettorale, in sostituzione del Consigliere Comunale signor Girardi Alessio, il Consigliere Comunale Rossi Isabella;
3. Di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale viene ad essere ora così composta:

Kaswalder Michele	Sindaco	Membro di diritto
Gallina dott.ssa Paola	Segretario Comunale	Membro di diritto
Girardi Alessio		Membro effettivo di maggioranza
Togn Maurizio		Membro effettivo di maggioranza
Galvan Sara		Membro effettivo di minoranza
Rossi Isabella		Membro supplente di maggioranza
Rampanelli Massimo		Membro supplente di maggioranza
Nardon Loretta		Membro supplente di minoranza

4. Di dare atto che nei confronti degli eletti, per quanto dagli stessi dichiarato, non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità.
5. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.